

DELIBERAZIONE 8 APRILE 2025

156/2025/R/COM

INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 192/2024/R/COM AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19/2025. ADOZIONE DI PRIME MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE NEI MERCATI *RETAIL* DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1335^a riunione dell'8 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n.6;

- il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325, del Ministro della Transizione Ecologica;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023;
- il decreto del 14 luglio 2023, n. 224, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com) e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l’Allegato A (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com (di seguito: deliberazione 135/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 289/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 250/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2024, 192/2024/R/com (di seguito: deliberazione 192/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2024, 395/2024/R/com (di seguito: deliberazione 395/2024/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la memoria dell’Autorità per la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati 12 marzo 2025, 94/2025/I/com (di seguito: memoria 94/2025/I/com).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “*la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali*” (articolo 2, comma 12, lettera l);
- rientrano tra tali competenze gli interventi tesi al rafforzamento della trasparenza e comprensibilità delle informazioni commerciali, anche ai fini di una comparazione delle offerte in un contesto di mercato liberalizzato, obiettivo sempre più prioritario tra le misure perseguite dall’Autorità a tutela del cliente finale, anche in considerazione del completo superamento delle tutele di prezzo di cui alla legge 124/17;
- con il Quadro Strategico 2022-2025, l’Autorità ha posto tra gli obiettivi strategici del quadriennio l’*empowerment* del consumatore in un contesto fortemente dinamico, ove il cambiamento strutturale dei settori e la crescente digitalizzazione in corso modificano le condizioni di riferimento, nonché la promozione del funzionamento efficiente dei mercati *retail* e della crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele (obiettivi strategici OS1 e OS23);
- gli obiettivi sopra richiamati sono stati perseguiti negli anni dall’Autorità attraverso diversi strumenti tra loro complementari, ciascuno con una propria finalità distinta, ma tutti volti, nell’insieme, a promuovere la partecipazione attiva dei clienti finali nei mercati *retail* di energia elettrica e di gas naturale; tra tali interventi, assumono rilievo:
 - il Codice di condotta commerciale, che regola, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni) sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale; l’obiettivo primario delle disposizioni del Codice di condotta commerciale è la tutela del cliente finale nel momento in cui riceve offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero, mediante la previsione di specifici obblighi di trasparenza e informazione, posti in capo ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti;
 - le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET), introdotte con la deliberazione 555/2017/R/com e il relativo Allegato A, che tutti i venditori di energia elettrica e di gas naturale del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili ai clienti di piccole dimensioni; queste offerte sono caratterizzate da condizioni contrattuali definite dall’Autorità, ma con prezzi liberamente stabiliti dal venditore;
 - il Portale Offerte, istituito con la deliberazione 51/2018/R/com, per la raccolta e la pubblicazione delle offerte di energia elettrica e gas naturale vigenti rivolte alla generalità dei clienti finali domestici e alle piccole imprese; l’elenco delle offerte,

determinato in base alle informazioni richieste al cliente per la consultazione del sito (ad esempio, l'oggetto della fornitura, il consumo annuo, la potenza impegnata del contatore), è ordinato per livelli crescenti della spesa annua stimata con la possibilità di essere ordinato e filtrato dal cliente medesimo sulla base di alcuni criteri (ad esempio, nome del venditore, presenza di servizi aggiuntivi, etc.);

- la deliberazione 135/2022/R/com, che ha disposto la standardizzazione del codice identificativo delle offerte commerciali nei settori dell'energia elettrica e gas naturale, al fine di consentire al cliente di identificare facilmente l'offerta che intende sottoscrivere o che gli viene proposta in fase di contrattualizzazione, in modo da poterla comparare con altre offerte presenti sul mercato; in particolare, il codice offerta si compone di 32 caratteri alfanumerici che identificano specifiche caratteristiche dell'offerta, come il tipo di prezzo (fisso o variabile), il tipo di fornitura (energia elettrica, gas naturale o fornitura congiunta) e il tipo di offerta (PLACET, di mercato libero o di tutela);
- con la deliberazione 192/2024/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'aggiornamento e l'efficientamento della regolazione in materia precontrattuale e contrattuale, al fine di aiutare i clienti finali di piccole dimensioni a seguire attivamente l'evoluzione dei mercati energetici, anche tramite un maggior utilizzo degli strumenti approntati a loro favore, tenendo conto della crescente digitalizzazione dei mercati al dettaglio, nonché del sempre maggiore dinamismo delle strategie commerciali dei venditori e delle nuove strutture di offerta non convenzionali; una tale riforma si è resa anche necessaria, da un lato, al fine di dare attuazione al decreto legislativo 26/23 che, recependo le previsioni della direttiva Omnibus in materia di indicizzazione dei prezzi, pratiche commerciali sleali e clausole vessatorie nei contratti e diritti dei consumatori, è intervenuto a modificare il Codice del consumo, con specifico riferimento alla fase precontrattuale dei contratti a distanza e dei locali commerciali con conseguente esigenza di adeguare i contenuti del Codice di condotta commerciale; dall'altro lato, al fine di fornire adeguata tutela alle esigenze emergenti in connessione al superamento delle tutele di prezzo, che prevedono la coesistenza di clienti meritevoli di determinate condizioni di fornitura regolate (vulnerabili) e di clienti che non hanno diritto alle medesime condizioni (clienti non vulnerabili);
- nell'ambito di tale procedimento, con la deliberazione 395/2024/R/com, l'Autorità ha adottato prime modifiche del Codice di condotta commerciale, affinando la regolazione, con particolare riferimento agli obblighi informativi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e alle disposizioni in materia di *telemarketing* e *teleselling*.

CONSIDERATO, TRA L'ALTRO, CHE:

- il Codice di condotta commerciale prescrive specifici obblighi in capo ai venditori con riferimento, per quanto di interesse del presente provvedimento:
 - a) ai criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio;
 - b) alle attività preliminari alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura (fase precontrattuale);

- c) alla redazione dei contratti di fornitura predisposti dai venditori medesimi;
- in particolare, con riferimento ai criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura (a), il Codice di condotta commerciale prevede che, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio ai clienti finali domestici o non domestici, sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale, qualunque sia la forma di comunicazione adottata e compatibilmente con il mezzo di comunicazione utilizzato, tali informazioni devono uniformarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri:
 - i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte ed al lordo delle perdite di rete, specificando che saranno gravati dalle imposte, fatta salva la possibilità di indicare il prezzo comprensivo delle imposte in ragione della struttura dell'offerta, specificando in tale caso che il corrispettivo è comprensivo di imposte (articolo 5, comma 1, lettera a.);
 - i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale, eventualmente differenziati per fasce orarie di consumo o articolati in scaglioni, sono indicati esclusivamente in euro per kWh o in euro per Smc; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in euro/punto di prelievo/anno nel caso di fornitura di energia elettrica e in euro/punto di riconsegna/anno nel caso di fornitura di gas naturale; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati esclusivamente in euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati esclusivamente in euro per kvarh (articolo 5, comma 1, lettera b.);
 - per i corrispettivi soggetti a indicizzazione, deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica dell'eventuale criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato (articolo 5, comma 1, lettera d.);
 - i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità (articolo 5, comma 1, lettera h.);
 - qualora lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o più delle sue componenti, deve essere fornita chiara indicazione al cliente che lo sconto praticato incide solo su una componente specifica e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest'ultimo sarà gravato da imposte (articolo 5, comma 3);
 - con riferimento alla fase precontrattuale (b), il Codice di condotta commerciale definisce, tra l'altro:
 - le informazioni che il venditore deve fornire al cliente finale in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto di fornitura (articolo 9, comma 1), tra cui quelle relative alle condizioni economiche di fornitura del servizio; il venditore assolve agli

obblighi informativi di cui all'articolo 9, comma 1, fornendo al cliente finale la Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale, che riassume tutti gli obblighi informativi, in capo al venditore, relativi all'offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale;

- i criteri di compilazione della Scheda sintetica (Titolo VII), che contiene, tra l'altro l'identità e i recapiti del venditore; la denominazione commerciale e il codice dell'offerta; la validità temporale dell'offerta e la durata contrattuale; i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento; esclusivamente per le offerte destinate ai clienti domestici, la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse per livelli di consumo e profili di cliente finale (potenza impegnata/residenza); la sintesi delle condizioni economiche tra cui gli indicatori sintetici di prezzo (Titolo VI) che aggregano tutte le componenti relative alla materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/anno (Costo fisso anno), €/kWh o €/Smc (Costo per consumi) e €/kW (Costo per potenza impegnata, per le offerte di energia elettrica); la descrizione sintetica degli sconti e di prodotti o servizi aggiuntivi; le eventuali garanzie richieste al cliente finale; le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento;
- con riferimento alla redazione dei contratti di fornitura (c), il Codice di condotta commerciale prevede, tra l'altro, che:
 - i contratti siano redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile ed un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti finali (articolo 10, comma 1);
 - i contratti di fornitura contengano una sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte; la sezione contiene le informazioni sui corrispettivi afferenti ai servizi di vendita proposti, espressi nel loro valore effettivo unitario nonché in misura percentuale rispetto ad un cliente finale tipo (articolo 10, comma 3);
 - nella sezione di cui al precedente punto, siano riassunti i costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento ai servizi di trasporto e misura in relazione alla fornitura di gas naturale, e con riferimento ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione in relazione alla fornitura di energia elettrica, nonché la loro incidenza percentuale rispetto alla spesa del cliente finale tipo. Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A_{sos} . La sezione contiene inoltre il riferimento al fatto che i dati forniti sono al netto delle imposte (articolo 10, comma 4);
 - le informazioni sull'incidenza percentuale rispetto alla spesa siano espresse facendo riferimento ad un cliente finale tipo del quale devono essere specificate le caratteristiche in termini di consumo annuo, tipologia (domestico/non domestico) e, nel caso di fornitura di energia elettrica, anche in termini di residenza anagrafica e potenza impegnata (articolo 10, comma 5);
 - le informazioni sulle condizioni economiche del servizio all'interno del contratto di fornitura devono in ogni caso rispettare i criteri di comunicazione di cui all'articolo 5 del Codice di condotta commerciale (articolo 11, comma 1, lettera c.).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto-legge 19/25, il Governo ha approvato misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza;
- l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto-legge 19/25, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'Autorità definisca, con proprio provvedimento:
 - le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi;
 - i termini e le modalità per l'applicazione delle misure di cui al precedente punto anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento;
- con la memoria 94/2025/I/com, l'Autorità ha rimarcato come gli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, e sopra sintetizzati, siano pienamente condivisi e siano stati perseguiti negli anni con gli interventi precedentemente richiamati; nella medesima memoria, l'Autorità ha rappresentato che, nel dare attuazione alla citata previsione normativa, verrà posta particolare attenzione:
 - alle modalità con cui sono presentati nelle offerte i corrispettivi a copertura dei costi dei servizi soggetti a regolazione tariffaria (quali, i servizi di trasporto/trasmissione, di distribuzione e misura, di dispacciamento e gli oneri generali di sistema) e alla necessità che tale rappresentazione non costituisca elemento di complessità nella valutazione delle offerte;
 - alla presentazione sintetica al cliente delle condizioni economiche delle offerte, attraverso la revisione degli obblighi informativi dei venditori previsti dal Codice di condotta commerciale, nell'ottica di semplificare ulteriormente le informazioni trasmesse ai clienti finali nella fase precontrattuale tramite la Scheda sintetica e la documentazione contrattuale;
- la piena e completa attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25 richiede, tra l'altro, una razionalizzazione della struttura delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas naturale che potrebbe avere delle ricadute su diversi ambiti operativi dei venditori, tra cui l'adeguamento dei sistemi informativi, la revisione dei processi interni e l'implementazione di nuove modalità di comunicazione e interazione con i clienti finali; tali interventi, per la loro natura tecnica e organizzativa, impongono tempi di esecuzione non comprimibili e necessitano d'un preventivo confronto con gli *stakeholder* nell'ambito di un apposito procedimento di consultazione, anche al fine di garantire una transizione efficace e sostenibile verso il nuovo assetto regolatorio;

- tuttavia, alcune misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25 volte, in particolare, ad aumentare la trasparenza e confrontabilità delle offerte di fornitura di energia elettrica e di gas naturale destinate ai clienti finali domestici, risultano di immediata e agevole introduzione nella misura in cui si tratti di misure circoscritte alla sola revisione delle modalità di descrizione e presentazione dei corrispettivi all'interno della documentazione contrattuale: tali modifiche, infatti, non richiedono interventi sulla struttura e sull'articolazione delle offerte commerciali già in essere o in fase di pubblicazione e, pertanto, possono essere implementate dai venditori in tempi rapidi, senza oneri eccessivi o complessità operative;
- si tratta, in altre parole, di misure semplici di carattere puramente formale che è possibile introdurre da subito, nel rispetto dei ristrettissimi tempi assegnati dal decreto-legge 19/25, senza avere però un impatto esiziale rispetto alle esigenze dei venditori sopra richiamate: per contro, l'introduzione di tali misure rappresenterebbe un primo strumento efficace per migliorare la consapevolezza dei clienti finali domestici in sede di valutazione delle condizioni economiche proposte e di confronto tra le diverse offerte disponibili sul mercato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25; e che, a tal fine, esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa rendano opportuno integrare tale procedimento in quello già avviato dall'Autorità con la deliberazione 192/2024/R/com, in considerazione della coerenza degli obiettivi sottesi e della comune ricaduta in termini di riforma della disciplina del Codice di condotta commerciale;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, sia tuttavia altresì necessario, nei limiti specificati nel precedente gruppo di considerati, adottare in via d'urgenza alcuni interventi iniziali, di natura transitoria, di attuazione del richiamato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, volti ad aumentare la trasparenza e confrontabilità delle offerte di fornitura di energia elettrica e di gas naturale destinate ai clienti finali domestici; come detto, deve trattarsi di interventi realizzabili in tempi brevi dai venditori, che non prevedano oneri eccessivi o complessità operative che possano comprometterne l'applicazione tempestiva;
- sia pertanto opportuno circoscrivere i predetti primi interventi alla revisione delle modalità di descrizione e presentazione dei corrispettivi all'interno della documentazione contrattuale, senza determinare modifiche alla struttura e all'articolazione delle offerte commerciali già in essere o in fase di pubblicazione; a tal fine, con esclusivo riferimento alle offerte rivolte ai clienti finali domestici, sia opportuno prevedere che i venditori:
 - nell'ambito delle condizioni tecnico economiche della documentazione contrattuale, illustrino separatamente i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale dai corrispettivi afferenti alla spesa

per la tariffa per l'uso della rete di energia elettrica e/o di gas naturale e agli oneri generali di sistema all'interno della sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice di condotta commerciale;

- all'interno della sottosezione dei corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale della sezione di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice di condotta commerciale illustrino tutti i corrispettivi, nel loro valore effettivo unitario;
- pubblichino sui propri siti internet, per ciascuna delle offerte in corso di validità in essi presenti:
 - il codice offerta,
 - la relativa documentazione contrattuale comprendente almeno la sezione delle condizioni economiche,
 - la relativa Scheda sintetica,

dandone adeguata evidenza rispetto alle altre informazioni all'interno della pagina del sito in cui è pubblicata l'offerta e garantendo un chiaro e facile accesso agli utenti; a tal riguardo, si ricorda altresì che l'articolo 12, comma 3, lettera t), dell'Allegato A alla deliberazione 51/2018/R/com dispone già che la pagina di dettaglio delle offerte presenti sul Portale Offerte contenga *il link diretto all'offerta commerciale qualora sia pubblicata sul sito internet del venditore*;

- tali interventi iniziali rispondano all'esigenza dei clienti finali domestici di disporre di informazioni chiare, trasparenti e di immediata comprensione in merito alle offerte di fornitura di energia elettrica e gas naturale, così da consentire loro un'adeguata valutazione delle condizioni economiche proposte e un confronto più agevole e consapevole tra le diverse offerte disponibili sul mercato; inoltre, le informazioni trasmesse ai clienti finali domestici nella documentazione contrattuale permetteranno un agevole confronto con le informazioni trasmesse nell'ambito della fatturazione, in modo da facilitare ulteriormente il monitoraggio dell'applicazione dei corrispettivi;
- sia opportuno che gli interventi iniziali trovino applicazione dall'1 luglio 2025 per tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti finali domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data, al fine di garantire ai venditori un lasso di tempo adeguato per adottare le necessarie misure operative, aggiornare la documentazione contrattuale e predisporre le attività di comunicazione nei confronti dei clienti finali, assicurando così un'applicazione efficace e uniforme delle nuove disposizioni nel rispetto dei principi di trasparenza e confrontabilità delle offerte;
- le misure sopra indicate abbiano, come detto, ragione d'urgenza in quanto consentono di fornire una prima e parziale attuazione del decreto-legge 19/25 nel rispetto delle strette tempistiche da esso imposte, le quali sono incompatibili con le esigenze d'una preventiva consultazione (esigenze dettagliate nel precedente gruppo di considerati, e che potranno essere soddisfatte solo nell'ambito del procedimento che si avvia con la presente deliberazione);
- inoltre, poiché le predette misure urgenti consistono in interventi di natura formale e di agevole implementazione da parte dei venditori (consistenti nella revisione delle modalità di descrizione e presentazione dei corrispettivi all'interno della documentazione contrattuale, senza determinare modifiche alla struttura e

all'articolazione delle offerte commerciali già in essere o in fase di pubblicazione), sia opportuno che tali misure abbiano efficacia transitoria, potendo essere confermate o riviste nell'ambito del provvedimento che darà piena attuazione all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25

DELIBERA

1. di integrare il procedimento già avviato dall'Autorità con la deliberazione 192/2024/R/com ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, confermando la responsabilità del medesimo procedimento già conferita al Direttore della Direzione Mercati Energia, nonché la data di conclusione dello stesso entro il 31 dicembre 2025;
2. di prevedere, nelle more della chiusura del procedimento di cui al punto 1, che, in deroga all'articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice di condotta commerciale, i contratti di fornitura dei clienti finali domestici contengano una sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte, secondo quanto previsto dai successivi punti;
3. di prevedere che la sezione di cui al precedente punto 2 sia suddivisa con distinta evidenza in:
 - a. una sottosezione contenente tutti i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, espressi nel loro valore effettivo unitario nonché in misura percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente finale tipo;
 - b. una sottosezione in cui sono riassunti i costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento alla spesa per la tariffa per l'uso della rete di energia elettrica e/o di gas naturale, espressi anche in misura percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente finale tipo; le previsioni di questa sottosezione non trovano applicazione qualora il contratto di fornitura preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
 - c. nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, una sottosezione che evidenzia separatamente la componente tariffaria A_{sos} , espressa in misura percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente finale tipo, nonché la seguente dicitura: *“La componente A_{sos} serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.”*
4. di prevedere, altresì, che la sezione di cui al punto 3 debba contenere anche il riferimento al fatto che i dati forniti sono al netto delle imposte. Il venditore è tenuto altresì a specificare le caratteristiche del cliente finale tipo di cui alle precedenti lettere in termini di consumo annuo, tipologia (domestico/non domestico) e, nel caso di fornitura di energia elettrica, anche in termini di residenza anagrafica e potenza impegnata;
5. di stabilire che i venditori siano tenuti a pubblicare sui propri siti internet, per ciascuna delle offerte in corso di validità in essi presenti e rivolte ai clienti finali domestici, il

relativo codice offerta di cui alla deliberazione 135/2022/R/com, la relativa documentazione contrattuale comprendente almeno la sezione delle condizioni economiche di cui al precedente punto 3, e la relativa Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale, assicurando che tale pubblicazione avvenga all'interno della medesima pagina dedicata all'offerta, dandovi adeguata evidenza rispetto alle altre informazioni fornite e garantendo un chiaro e facile accesso agli utenti;

6. di prevedere che quanto previsto ai precedenti punti si applichi dall'1 luglio 2025 per tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti finali domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini